

Targhe di controllo e licenze di circolazione per veicoli militari

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **82 (2010)**

Heft 6

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-283842>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Targhe di controllo e licenze di circolazione per veicoli militari

Alcuni privati o associazioni che collezionano vecchi veicoli militari hanno acquistato tali veicoli insieme alla rispettiva targa militare. Per poter mettere in circolazione questi veicoli occorre osservare le prescrizioni e gli oneri previsti dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Al momento dell'acquisto di un vecchio veicolo militare è necessario:

- richiedere una nuova licenza di circolazione e delle targhe di controllo nel rispettivo Cantone;
- restituire le targhe di controllo militari all'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs);
- stipulare un'assicurazione privata per la responsabilità civile;
- effettuare un controllo del veicolo in caso di dubbi relativi alla sicurezza d'esercizio.

I veicoli che non soddisfano le suddette condizioni non possono essere messi subito in circolazione ma devono essere trasportati dal luogo di origine A a quello di destinazione B da imprese di trasporto private oppure essere dotati di targhe giornaliera cantonali per tale trasferimento.

Se la polizia civile o la polizia militare constatano che dei veicoli d'epoca o cingolati militari oppure dei veicoli civili e dei rimorchi sono stati messi abusivamente in circolazione con la targa militare, tali infrazioni sono punite conformemente alla legislazione civile in materia di circolazione stradale.

Per le infrazioni relative alle targhe di controllo e alle licenze di circolazione si applicano i seguenti articoli della legislazione in materia di circolazione stradale (legge federale sulla circolazione stradale [LCStr], ordinanza sull'assicurazione dei veicoli [OAV], ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli [ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC] e l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV]):

- mancata richiesta di una nuova licenza di circolazione e di nuove targhe di controllo in caso di trasferimento del domicilio in un altro Cantone:

artt. 11/3, 99/2 LCStr,

artt. 74/5, 143/3 OAC;

- mancata restituzione delle targhe di controllo e della licenza di circolazione nonostante un avvertimento dell'autorità:

art. 97/1 LCStr;

- guida di un veicolo a motore senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile e senza targhe di controllo ma con licenza di circolazione valida (targhe depositate):

artt. 63/1, 68/3, 96/2, 97/1 LCStr,

artt. 3a/2c OAV;

- cessione illecita a terzi delle targhe di controllo e guida senza licenza di circolazione valida ma con assicurazione per la responsabilità civile (cambiamento del detentore con attestato di assicurazione valido che tuttavia non è stato consegnato all'UCNEs):

artt. 10/1, 96/1, 97/1 LCStr,

artt. 3a/2a OAV;

- guida senza targhe di controllo ma con assicurazione per la responsabilità civile (per es. se un garagista non monta le targhe U o se non vengono montate le targhe trasferibili):

artt. 10/1, 96/1 LCStr,

artt. 45/2, 96 OETV;

- appropriazione illecita di targhe di controllo:

2/2

art. 97/1 LCStr.

Chiunque commetta le suddette infrazioni può essere punito con una multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva.

In caso di domande è possibile rivolgersi alla Sicurezza militare (www.sicmil.ch) o all'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (www.armee.ch/svsaa).